



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

| | |
|-------------------------|---|
| (TO) LUCCHINI GUASTALLA | Presidente |
| (TO) GRAZIADEI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) BATTELLI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (TO) DALMOTTO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (TO) CATTALANO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore MICHELE GRAZIADEI

Seduta del 23/01/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 24/04/2019, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha riferito di aver stipulato in data 23/10/2007 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 52 rate; ha dichiarato che l'intermediario aveva offerto l'importo di € 1.106,00 a titolo di oneri non maturati, tuttavia tale proposta è stata ritenuta insoddisfacente; ha rilevato la natura *recurring* delle commissioni dovute all'istituto finanziatore, delle commissioni della mandataria e degli oneri di intermediazione.

Ha quindi chiesto il rimborso della quota non maturata degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 3.490,95, somma al netto dell'importo di € 244,80 ricevuto in sede di estinzione anticipata di cui: € 472,59 a titolo di "Commissioni istituto finanziatore"; € 1.050,19 a titolo di Commissione della mandataria; € 1.591,20 a titolo di "Commissione di intermediazione"; € 621,76 a titolo di quota parte degli oneri assicurativi, nonché gli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del finanziamento.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario, dopo aver confermato l'estinzione anticipata del finanziamento in controversia in corrispondenza della rata n.52, ha eccepito che la procura prodotta agli atti risulta priva di autenticazione; ha eccepito la natura *up front* della commissione dovuta all'agente/mediatore; ha rilevato che la base di calcolo per la quota



parte non maturata degli oneri assicurativi deve tenere in considerazione il premio assicurativo, al netto dei diritti e delle imposte; si è resa disponibile a rimborsare, oltre agli interessi e alle spese del procedimento, la somma di € 1.702,57, di cui: € 472,59 a titolo di rimborso delle commissioni bancarie; € 805,39 a titolo di rimborso delle commissioni finanziarie, al netto di € 244,80 già rimborsato; 424,59 a titolo di rimborso degli oneri assicurativi.

Ha pertanto chiesto, in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per assenza di autenticazione della procura e nel merito ritenere adeguato il rimborso proposto, respingendo ogni maggior pretesa.

DIRITTO

Preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione formulata dall'intermediario in relazione al difetto di autenticazione della procura. Al riguardo il Collegio richiama quanto già statuito, tra le altre dal Collegio di Torino, pronuncia n. 13039/18 secondo cui "...l'obbligo di autenticazione della sottoscrizione della parte è in effetti previsto dall'art. 83 c.p.c. con riferimento alla procura alle liti, necessaria per gli atti giurisdizionali", tuttavia: "...un simile obbligo non è previsto con riferimento alle procedure da seguire per la presentazione di un reclamo all'Arbitro Bancario e Finanziario (cfr. le Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari - testo vigente aggiornato al provvedimento del 02.11.2016), in armonia con la funzione stessa dell'Arbitro, il quale rappresenta un sistema di risoluzione alternativa delle controversie, volto ad assicurare "mezzi facili, efficaci, rapidi e a basso costo per risolvere le controversie" (considerando 4, Direttiva 2013/11/UE)" (cfr. già in tal senso: ABF Coll. Torino, 4034/2017)".

Nel merito, il contratto che è stato stipulato in data 23/10/2007, è stato estinto dopo 52 rate sulle 120 complessive, sulla base del conteggio estintivo in atti. Il Collegio rileva che il contratto in questione presenta oneri sia oneri *recurring*, che oneri *up front*. Appartengono alla prima tipologia la Commissione istituto finanziatore, e la Commissione mandataria, mentre deve qualificarsi come *up front* la Commissione agente/mediatore.

Nell'esaminare le pretese avanzate dal ricorrente bisogna dare atto, anzitutto, che le commissioni con cui sono posti a carico del cliente oneri *recurring* sono da restituire secondo il criterio *pro rata temporis*, per pacifico orientamento dei Collegi. I principi generali applicabili in proposito risultano in dettaglio dall'approfondita e analitica motivazione della decisione n. 6167/2014 del Collegio di coordinamento (i cui principi sono stati ribaditi dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni nn. 10003/2016, 10017/2016 e 10035/2016), con la quale il Collegio di Coordinamento ha fatto il punto sulle questioni ricorrenti nelle controversie in materia di estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione/pensione ed operazioni assimilate.

Alla stessa stregua è da trattare la questione relativa alla restituzione degli oneri assicurativi, in difetto di un criterio contrattuale alternativo. In proposito si rileva, tuttavia, che, nel contratto sottoscritto dalla parte ricorrente, l'importo relativo alle coperture assicurative è più elevato di quello indicato nei certificati, in quanto nella relativa clausola sono ricomprese varie voci di costo oltre alla polizza assicurativa, quali le spese di notifica, postali per le comunicazioni obbligatorie, telefoniche, bolli etc. In un caso analogo, il Collegio di Torino ha ritenuto di utilizzare l'importo indicato nel contratto, al netto delle imposte, invece di quello indicato sul certificato di polizza, e di trattare la relativa clausola come interamente *recurring* (cfr. decisione del Collegio di Torino, su istanza di correzione



relativa alla base di calcolo per il rimborso dei premi assicurativi, n. 0006801/19 del 06/03/2019). Il Collegio ritiene, anche in relazione alla presente controversia di attenersi a tale criterio.

Per quanto riguarda le voci *up front* di cui ai punti A e B delle condizioni contrattuali, la pretesa relativa alla loro restituzione è da trattare alla luce della decisione nr. 26525/19, resa dal Collegio di Coordinamento. Infatti, il Collegio di Torino, nella riunione del 17/09/2019, preso atto che questione analoga era stata recentemente rimessa al Collegio di coordinamento da altro Collegio territoriale, aveva ravvisato l'opportunità, anche al fine di garantire uniformità tra le varie decisioni dei Collegi territoriali, di sospendere l'esame del presente ricorso, rinviandolo a riunione da definire, successiva alla riunione del Collegio di Coordinamento in cui tale questione era trattata.

La pronuncia citata ha enunciato i seguenti principi in merito alla restituzione di oneri applicati nel quadro di contratti di finanziamento con cessione del quinto, in relazione alle conseguenze della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia dell'Unione Europea:

“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Il Collegio di Coordinamento nella medesima decisione ha inoltre stabilito che:

- “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale”.

Pertanto, considerata la qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento, è da restituire al ricorrente la somma, comprensiva degli interessi legali dal reclamo al saldo, risultante dalla seguente tabella, al netto di € 244,80 già rimborsati:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

| | | | | | | |
|--|---------------------|-------------------------------|-------|--|-------------------|----------|
| durata del finanziamento | 120 | | | | | |
| rate scadute | 52 | | | | | |
| rate residue | 68 | | | | | |
| | | | | | | |
| TAN | 4,20% | | | | | |
| % da retrocedere | 34,22% | | | | | |
| | | | | | | |
| | restituzioni | | | | tot ristoro | |
| | importo | in proporzion e lineare | | in proporzion e con gli interessi | | rimborsi |
| commissioni istituto finan | € 833,98 | € 472,59 | <- PL | € 285,39 | € 472,59 | |
| commissioni accessorie | € 1.853,28 | € 1.050,19 | <- PL | € 634,19 | € 1.050,19 | |
| costi di intermediazione | € 2.808,00 | € 1.591,20 | PI -> | € 960,89 | € 960,89 | |
| oneri assicurativi* | € 1.084,74 | € 614,69 | <- PL | € 371,20 | € 614,69 | |
| al netto delle imposte | | | | | | |
| rimborsi senza imputazione | | | | | 244,8 | |
| | | | | | | |
| tot rimborsi ancora dovuti | | | | | € 2.853,56 | |
| rimb già effettuati, decurtati | | | | | € 244,80 | |
| voci da rimborsare | | | | | 4 | |
| - in proporzione lineare / <- PL | | | | | 3 | |
| - in proporzione con gli interessi / PI -> | | | | | 1 | |
| interessi legali | | | | | Si | |

L'importo come sopra calcolato (€ 2.853,56) non coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente (€ 3.490,95) in quanto quest'ultima ha applicato il *criterio pro rata temporis* anche alle commissioni agente/mediatore, in difformità dall'orientamento consolidato dei Collegi.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.853,56, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA